



COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 15 del 29/04/2016

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.-

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:30 nella Sala Consiliare "A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
PASOTTI ANTONIO	Sindaco	X	
BENDINELLI DAVIDE	Consigliere		X
BENDINELLI MARIO	Consigliere	X	
MANZALINI FEDERICO	Consigliere	X	
FERRI CLEMENTE	Consigliere	X	
SALIER PAOLO	Consigliere		X
PINAMONTE MICHELA	Consigliere	X	
FERRI IVAN	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
MONESE GIORDANO	Consigliere	X	
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
BERTAME' MICHELA	Consigliere	X	
PELLEGRINI DONATO	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FAVALEZZA DONATELLA. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

ALLEGATO A)

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 21/04/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.-**

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Garda, li 21/04/2016



Il Responsabile del Servizio
SALIER GIAN MATTEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Salier", written over the typed name.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Garda, li 21/04/2016



Il Responsabile del Servizio
SALIER GIAN MATTEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Salier", written over the typed name.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- VISTO l'art. 1, comma 14, della Legge 28.12.2015 n. 208, che apporta significative modificazioni alle disposizioni riguardanti il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

- VISTI, pertanto, i sottoindicati commi, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, relativi alla disciplina della TASI, nell'attuale versione aggiornata:

- **comma 639:** la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **comma 640:** l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- **comma 669:** il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **comma 675:** la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

- **comma 676:** l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- **comma 677:** il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- **comma 678:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- **comma 683:** il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.08.2014, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

- CONSIDERATO che per l'anno 2015, in assenza di deliberazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, si sono rese applicabili le aliquote dell'anno precedente;

- VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015, il quale prevede che per l'anno 2016 non possono essere disposti aumenti dei tributi (ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI) e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015,

- VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTI i Decreti del Ministro dell'Interno:

▪ del 28.10.2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 254 del 31.10.2015, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

▪ del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

- VISTE le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016, approvate al precedente punto 2 della seduta consiliare in data odierna;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07.04.2016, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Esame e presentazione, al Consiglio Comunale, delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016";

- RILEVATA l'opportunità di mantenere la TASI nell'ottica del massimo contenimento della pressione fiscale, compatibilmente con le esigenze di Bilancio dell'Ente, soprattutto in considerazione dei consistenti e ulteriori tagli previsti nel 2016 ai trasferimenti erariali;

- RITENUTO, per quanto sopra, di applicare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016 come segue:

- | |
|--|
| <p>▪ aliquota di base, di cui all'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013: 1,00 per mille per:</p> <ul style="list-style-type: none">- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; |
| <p>▪ aliquota 0,00 (zero) per mille per tutti gli altri fabbricati, diversi da quelli sopraindicati, e per le aree edificabili, così come definiti ai fini IMU;</p> |

- RITENUTO, pertanto, opportuno approvare le sopraindicate aliquote ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

- VISTI l'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, relativi all'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i.;

- VISTO lo Statuto comunale;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, soprariportati,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013: **1,00 per mille** per:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- **aliquota 0,00 (zero) per mille** per tutti gli altri fabbricati, diversi da quelli sopraindicati, e per le aree edificabili, così come definiti ai fini IMU;

2. di trasmettere telematicamente, ai fini del combinato disposto dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

4. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L. - e s.m.i.-

PROPONENTE:



IL SINDACO
Antonio Pasotti

ALLEGATO B)

COMUNE DI GARDA Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 29 APRILE 2016

PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016".

INTERVENTI

PASOTTI ANTONIO - Sindaco: Dò di nuovo la parola all'Assessore al Bilancio Ivan Ferri, che stasera la fa da padrone.

FERRI IVAN - Assessore al Bilancio e Cultura: Anche qui la legge di stabilità per il 2016 ha apportato delle modifiche al tributo, cancellando la Tasi sull'abitazione principale ad eccezione però delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, ossia le cosiddette "abitazioni di lusso". Farò quindi un semplice riepilogo delle aliquote applicate e ricordo anche qui che il versamento va effettuato il 16 ottobre e il 16 dicembre.

L'aliquota di base è 1x1000 applicabile per l'abitazione principale classificata, appunto, nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale; non sono previste detrazioni. L'aliquota invece di base per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli sopraindicati e per le aree edificabili come definite ai sensi dell'Imposta Municipale propria è pari a zero. In questo caso la Tasi rimane a Bilancio solo per un gettito di circa 2.000 euro, che è il gettito stimato relativo, appunto, alle "abitazioni di lusso"; tutto il resto invece è stato cancellato con la modifica avvenuta con la legge di stabilità.

PASOTTI ANTONIO - Sindaco: Interventi?

Non ci sono interventi. Quindi, pongo in votazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'O.d.G. relativo a: "APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016".

Favorevoli? 9. Contrari? 2. Astenuti zero.

Si vota anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 9. Contrari? 2. Astenuti zero.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 15 del 21.04.2016 avente per oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016", qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO che esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- Presenti e votanti n. 11 Consiglieri;
- CON VOTI: favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e PELLEGRINI DONATO), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale **la proposta di deliberazione** indicata in premessa che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito per il rispetto dei termini di legge, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e PELLEGRINI DONATO), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno, su presenti e votanti n. 11 Consiglieri, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.-

---=oOo=---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PASOTTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 12 MAG. 2016 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li 12 MAG. 2016.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..-

Garda, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA
